

Bruxelles, 5 giugno 2015
(OR. en)

8933/15

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0443 (NLE)**

**JUSTCIV 117
AND 2**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea,
ad accettare l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in
combinato disposto con l'articolo 218,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
- (2) L'Unione ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio ("regolamento Bruxelles II bis")¹, il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del loro trasferimento illecito o del loro mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980") la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
- (4) Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

¹ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

- (5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la corretta attuazione della convenzione dell'Aia del 1980 partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
- (6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi può essere considerato tale da offrire la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
- (7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare l'adesione.
- (8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
- (10) Andorra ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 6 aprile 2011. Detta Convenzione è entrata in vigore per Andorra il 1° luglio 2011.

- (11) Vari Stati membri hanno già accettato l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione di Andorra ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di Andorra sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Andorra a norma dell'articolo 38 della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di Andorra dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di Andorra nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, che hanno già accettato l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
- (13) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980").
2. Tali Stati membri non oltre ...^{*} depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:

*"Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2015/... del Consiglio^{**} .".*
3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione di Andorra e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non rendono nuove dichiarazioni.

^{*} GU: si prega di inserire la data corrispondente a dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.

^{**} GU: inserire il numero della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Tutti gli Stati membri, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a..., il

Per il Consiglio

Il presidente
